SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 130° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 novembre 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Politecnico di Torino

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

Università di Venezia

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

LEGGE 31 ottobre 1989, n. 375.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26 settembre 1986.

LEGGE 31 ottobre 1989, n. 376.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986.

LEGGE 31 ottobre 1989, n. 377.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

Da 89G0442 a 89G0444

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 12% - 1980 denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri». - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella settima estrazione effettuata il 10 ottobre 1989.

89A4749

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1989, n. 378.

Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale «Italia Nostra».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale «Italia Nostra», concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, e prorogato per il quinquennio 1984-1988 con la legge 27 marzo 1984, n. 42, è confermato per il triennio 1989-1991 nella misura di lire 500 milioni per anno.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo all'Associazione Italia Nostra».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge n. 211/1980 reca: «Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra».

— La legge n. 42/1984 reca: «Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3539):

Presentato dall'on. MARTINAZZOLI ed altri il 19 gennaio 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 1° febbraio 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 19, 26 luglio 1989 e approvato il 2 agosto 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1860):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 12 settembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato, con modificazioni, il 21 settembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3539 *B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 12 ottobre 1989.

Esaminato dalla VII commissione e approvato l'8 novembre 1989.

89G0453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1989.

Prelevamento della somma di L. 10.831.981.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 10.831.981.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1612.	— Indennità, ecc. . . .	L.	14.481.000
Cap. 2002.	— Manutenzione, ecc.	»	5.000.000
Cap. 3983.	— Indennità, ecc. . . .	»	40.000.000
Cap. 4025.	— Fitto di locali, ecc.	»	180.000.000
Cap. 4026.	— Manutenzione, ecc.	»	90.000.000
Cap. 6901.	— Indennità, ecc. . . .	»	30.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3857. — Fitto di locali, ecc.	L.	8.000.000.000
Cap. 5308. — Indennità, ecc. . . .	»	1.000.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1156. — Manutenzione, ecc.	»	200.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1142. — Visite ufficiali e di Stato, ecc.	»	940.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. . . .	»	50.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	10.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. . . .	»	4.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. . . .	»	6.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1005. — Indennità, ecc. . . .	»	5.000.000
Cap. 1021. Indennità, ecc. . . .	»	100.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . .	»	10.000.000
Cap. 1023. — Indennità, ecc. . . .	»	7.500.000

Ministero della sanità:

Cap. 1021. — Indennità, ecc. . . .	»	40.000.000
Cap. 6506. — Indennità, ecc. . . .	»	100.000.000
Totale complessivo . . .	L.	10.831.981.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro foglio n. 339

89A5355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/7 comprendente i comuni di Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini, non ha provveduto oltre che all'elezione del presidente e vice presidente dell'assemblea, del presidente e dei membri del comitato di gestione, anche all'approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 1988 e 1989, negligendo così dei precisi adempimenti prescritti dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta assemblea;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale della unità sanitaria locale BA/7 è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 7 di Bari fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea di detta associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA 7, formata dai rappresentanti dei consigli comunali di Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini, non ha provveduto all'approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 1988 e 1989.

Al riguardo, il comitato regionale di controllo di Bari, con atti n. 71606 e n. 13709 rispettivamente in data 7 dicembre 1988 e 1° giugno 1989, notificati a tutti i componenti in carica, diffidava l'assemblea a deliberare entro quindici giorni dalla ricezione degli atti di diffida, i bilanci 1988 e 1989, con l'espressa avvertenza che, decorsi i sopracitati termini, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tali termini scadevano senza che i bilanci di previsione venissero approvati, con la conseguenza che l'organo di controllo, con provvedimento n. 41267 del 4 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 18 agosto 1989, approvava in via sostitutiva, i suddetti documenti contabili.

Si rileva, inoltre, che la citata assemblea, nonostante la rituale diffida dell'organo di controllo non era altresì risultata in grado di eleggere gli organi dell'unità sanitaria locale BA 7, rendendosi ancora una volta inadempiente di un preciso obbligo di legge.

Considerato il perdurante stato di paralisi amministrativa, determinato anche dalla mancata elezione degli organi di amministrazione dell'ente, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 citata e 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148, n. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema del decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 7 di Bari ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Carlo Maria Latorre con i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea di detta associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale BA 7 fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, addì 3 novembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A5356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1989.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti privati, bollo e demanio» di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti privati, bollo e demanio» di Bari, formulata dall'intendenza di finanza di Bari, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro «atti privati, bollo e demanio» di Bari è soppresso dal 1° gennaio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1989
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 263

89A5329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Punta Volpe Gardens S.p.a.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 e composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, i signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940;

Vista la sentenza 19 ottobre 1989, n. 667/89, con la quale il tribunale di Milano - sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Punta Volpe Gardens S.p.a.», con sede in Milano, via M Bandello n 2 e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Punta Volpe Gardens S.p.a.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Punta Volpe Gardens S.p.a.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Curami prof. Gianni, nato a Milano il 19 giugno 1933;

Del Vecchio avv. Pasquale, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

Ricci prof. Edoardo Flavio, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

Ortolani dott. Antonio, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

Levatino dott. Santo, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

Piemontese dott. Matteo, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5359

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 18 aprile 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 18 ottobre 1989, fino a quella n. 6 di scadenza 18 aprile 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Republiche Marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12653», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 18 aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e decreto ministeriale 10 aprile 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in

lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 18 aprile 1989 - Roma, 18 aprile 1989»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), per il Direttore Generale (Aronadio), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 793190 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 18 aprile 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la legenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 18 aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 10 aprile 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12653», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 18 aprile 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 152

89A5358

DECRETO 18 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 346

89A5368

DECRETO 18 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre

1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 345

89A5369

DECRETO 18 novembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 novembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989.
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 344

89A5370

DECRETO 18 novembre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 1989 che hanno disposto per il 15 novembre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dei menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 9 novembre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,81 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,82 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,20 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,64 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,41 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 343

89A5371

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ORDINANZA 22 settembre 1989.

Modificazioni alle ordinanze n. 114/1983 e n. 133/1984 concernenti: «Disciplina relativa all'applicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata». (Ordinanza n. 1434/EST).

IL FUNZIONARIO NOMINATO DAL C.I.P.E.
(Art. 84 della legge n. 219/1981)

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1989;

Viste le leggi 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 2 dicembre 1982, n. 936 e 23 dicembre 1982, n. 940;

Viste le ordinanze n. 114 del 16 novembre 1983 e n. 133 del 5 marzo 1984, nonché i decreti n. 292 del 30 novembre 1983, n. 2210 del 27 marzo 1986 e n. 2961 del 15 ottobre 1986, con cui si disciplinava l'appalicazione delle disposizioni per la lotta alla delinquenza mafiosa ed alle altre forme di criminalità organizzata, emanate dalle succitate leggi;

Considerato che, in relazione a particolari situazioni ambientali, per determinati tipi di forniture può verificarsi l'insorgere di fenomeni mafiosi, per cui appare opportuno estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti innanzi richiamati anche alle forniture di cemento preconfezionato e del materiale lapideo da cava;

Dispone:

Per le forniture di cemento preconfezionato e di materiale lapideo da cava, è fatto obbligo ai concessionari di richiedere l'autorizzazione di cui alle citate ordinanze n. 114/1983 e n. 133/1984.

A corredo della richiesta dovrà essere presentata la seguente documentazione riguardante la ditta fornitrice:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio con dichiarazione di attivazione dell'oggetto sociale;

2) certificato alla pretettura competente (nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati) ai sensi del comma quarto, art. 10, della legge n. 575/1965 e secondo le modalità contenute nella circolare del Ministero di grazia e giustizia dell'8 giugno 1983, n. 1/2439 U.L.;

3) certificato di cittadinanza italiana per il direttore tecnico ed il titolare dell'impresa;

4) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (pretura e procura) per il direttore tecnico ed il titolare dell'impresa;

5) certificato della cancelleria del tribunale - sezione fallimentare;

6) certificato della cancelleria del tribunale - sezione commerciale indicante le generalità dei legali rappresentanti e dei d.t.;

7) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 per l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana, nonché in materia di imposte e tasse.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi.

La presente ordinanza sarà notificata a tutti i concessionari nonché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, addì 22 settembre 1989

Il funzionario: LINGUITI

89A5360

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Texas Instruments.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata, demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Visto il primo piano annuale di attuazione, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986, che nel qualificare la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro inteso a regolare gli impegni assunti dal soggetto pubblico e dal soggetto privato, quest'ultimo individuato nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale e internazionale, definisce le forme e le modalità procedurali attraverso le quali viene a realizzarsi il contenuto contrattuale;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di interventi, alle agevolazioni che possono essere concesse alle stesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Visto l'aggiornamento del programma triennale 1988-90 di sviluppo del Mezzogiorno in cui vengono ribadite le finalità generali da perseguire mediante lo strumento della contrattazione programmata, confermate le modalità procedurali della stessa e viene altresì richiamato il criterio in base al quale gli interventi, per essere ammessi alla contrattazione programmata, devono essere inseriti in un piano progettuale caratterizzato dalla organicità e della interrelazione delle diverse componenti attuative;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Texas Instruments che comprende tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

le procedure e i tempi di intervento, ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione e al coordinamento del piano progettuale;

le imputazioni finanziarie per intervento al fine di assicurare il concorso dei diversi capitoli di spesa all'azione integrata;

le infrastrutture da realizzare nel comprensorio di sviluppo industriale di Avezzano (L'Aquila);

Considerato che il piano progettuale, da realizzare tramite la Texas Instruments Italia S.p.a., si inserisce nella strategia del gruppo orientata a sviluppare anche nel mercato europeo l'intero ciclo produttivo dei semiconduttori attraverso il potenziamento delle strutture presenti in Italia;

Considerato che gli investimenti prospettati dalla società multinazionale tendono alla realizzazione nel Mezzogiorno di un polo ad elevato contenuto tecnologico rispondente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e nello stesso tempo in grado di promuovere nell'area meridionale un allargamento della base produttiva con effetti positivi sulla qualità dei processi innovativi e dei livelli occupazionali;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la Texas Instruments Italia S.p.a., facente parte del gruppo Texas Instruments, con il quale la società si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a lire 1.686,1 miliardi, così articolato:

	Miliardi di lire
A) Investimenti tecnologici	1.058,0
B) Centri di ricerca	76,5
C) Progetti di ricerca	515,9
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali	35,7
	1.686,1

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali previsti per il nuovo impianto di Avezzano (L'Aquila) e per gli impianti di Aversa (Caserta) e Cittaducale (Rieti) comportanti complessivamente spese pari a lire 1.058 miliardi:

relativamente alle iniziative di Avezzano e Aversa:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma primo, del testo unico n. 218/1978 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64/1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/1978 così come modificato dall'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

relativamente alle iniziative di Cittaducale:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, comma primo, del testo unico n. 218/1978, e successive integrazioni e modificazioni, intervenute precedentemente alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

B) Quanto ai due centri di ricerca di Avezzano ed Aversa, che comportano complessivamente spese pari a lire 76,5 milardi:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/1978 con l'attribuzione della maggiorazione di un quinto di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/1978 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione dei cinque progetti di ricerca, comportanti spese pari a lire 515,9 miliardi:

a) contributo in conto capitale nella misura dell'80 per cento, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64 1986.

D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione collegati agli investimenti tecnologici comportanti spese pari a lire 35,7 miliardi:

a) contributo in conto capitale, nella misura variabile tra 70 ed il 90 per cento dei costi, in riferimento a personale già in forza presso gli stabilimenti della società Texas Instruments Italia, ovvero neo assunto, secondo l'articolazione operativa ed agevolativa prevista all'art. 3, punto 4, del contratto.

3. In alternativa al finanziamento a tasso agevolato previsto al punto 2, lettere *A-b)* e *B-b)*, puo essere riconosciuto, nei limiti della legislazione vigente, il finanziamento agevolato attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari previsto dall'art. 10 della legge n. 64/1986.

Il finanziamento agevolato attraverso il meccanismo di cui all'art. 10 della legge n. 64 1986, da concedersi alle migliori condizioni ivi previste, puo comularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218 fino alla copertura finanziaria agevolata del 70% delle spese previste per investimenti fissi, ferma restando l'elevazione del limite per la maggiorazione del quinto del contributo in conto capitale, ai sensi degli articoli 69, quarto comma, e 63, settimo comma del testo unico citato. Resta fermo il disposto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 64/1986 per i casi di eventuale cumulo con disposizioni regionali e comunitarie.

4. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni ed il conseguente avvio degli impegni di spesa della Texas Instruments previsti in attuazione del presente contratto, dovranno essere assunti non oltre il 31 dicembre 1993.

5. L'onore complessivo delle agevolazioni finanziarie per l'attuazione del presente contratto è valutato in lire 964,6 miliardi che graverà, in termini di impegno all'atto dell'utilizzo, sulle risorse previste alla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» determinata nei piani annuali di attuazione.

Ogni ulteriore onere derivante da maggiori spese per investimenti, nel limite del 10% dell'importo globale di lire 1.686,1 miliardi indicato nel contratto di programma, sarà posto a carico delle risorse attribuite alla voce: «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo».

Eventuali variazioni superiori a tale limite dovranno essere autorizzate dal CIPI.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale può apportare in sede di stipula quelle modifiche che si rendessero necessarie, provvede all'attuazione del contratto secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura di accertare che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

89A5337

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO 21 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale rispettivamente in data 23 gennaio 1988, 20 aprile 1989 e 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 52 del titolo VI dello statuto vigente e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola

di specializzazione in ingegneria clinica e della scuola di specializzazione in storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali.

Art. 53 *(Scuola di specializzazione in ingegneria clinica).* — La scuola di specializzazione in ingegneria clinica ha la durata di due anni e conferisce il titolo di specialista in ingegneria clinica.

La scuola ha lo scopo di preparare ingegneri in grado di effettuare la progettazione, la valutazione, la installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature destinate ai servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare il loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare con gli operatori sanitari nell'impiego di metodologie ingegneristiche nella soluzione di problemi tecnici, clinici e gestionali.

Il numero di iscritti è al massimo di dieci per ciascun anno e complessivamente di venti al massimo per l'intero corso di studi.

Al funzionamento della scuola concorrono la facoltà di ingegneria ed i dipartimenti di elettronica e di meccanica del Politecnico di Torino.

La direzione della scuola ha sede presso il predetto dipartimento di elettronica.

Le materie di insegnamento afferiscono tutte alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino ad eccezione di «elementi di fisiopatologia umana», che viene mutuata per la scuola dalla facoltà di medicina dell'Università di Torino a mezzo di apposita convenzione tra i due Atenei.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) biomateriali;

2) elementi di fisiopatologia umana;

3) informatica clinica;

4) organizzazione e gestione sanitarie;

5) strumentazione biomedica I;

6) elettronica analogica e digitale (obbligatorio per tutti i laureati esclusi quelli in ingegneria elettronica);

7) meccanica dei continui rigidi e deformabili (obbligatorio per tutti i laureati esclusi quelli in ingegneria meccanica).

2° Anno:

1) elaborazione di segnali ed immagini di interesse clinico;

2) organi artificiali, protesi e ausili;

3) sicurezza e prevenzione nelle strutture sanitarie;

4) strumentazione biomedica II;

5) almeno un corso a scelta tra i seguenti opzionali:

applicazioni biomediche speciali;

costruzioni biomeccaniche;

meccanica biomedica;

metrologia e statistica biomedica;

modellistica e identificazione di sistemi biologici;

termocinetica biomedica.

Il consiglio della scuola indicherà annualmente nell'apposito manifesto gli insegnamenti opzionali attivati o attivabili.

Il primo anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e il secondo anno prevede almeno trecentocinquanta ore di insegnamento; lo specializzando è inoltre tenuto a svolgere almeno centocinquanta ore di tirocinio pratico presso servizi di ingegneria clinica, centri e servizi di bioingegneria, ripartizioni apparecchiature sanitarie o presso servizi riconosciuti analoghi dal consiglio della scuola all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.

Art. 54 *(Scuola di specializzazione in storia, analisi valutazione dei beni architettonici e ambientali).* — La scuola rilascia il titolo di specialista in «storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali».

La scuola ha il compito di formare, ad integrazione della preparazione universitaria, specifiche competenze professionali e metodologiche, scientifiche e tecniche, per l'analisi storica, la conoscenza critica, la catalogazione, le tecniche diagnostiche, le valutazioni economiche di fattibilità preliminari agli interventi di conservazione dei beni culturali, architettonici e ambientali, con specifico riferimento ai centri storici, all'architettura, alle infrastrutture, all'ambiente costruito, al paesaggio.

La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 20 per ciascun anno di corso per un totale di 40 specializzazioni.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura del Politecnico di Torino e il dipartimento di casa-città. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'scrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola i laureati presso università straniere che sono in possesso di un titolo di studio universitario giudicato, ai soli fini di iscrizione alla scuola, equipollente dal consiglio della scuola stessa.

Le materie obbligatorie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) metodologia della ricerca storica;

2) storia dell'architettura e della città;

3) storia della città e del territorio;

4) metodi e tecniche di valutazione di impatto ambientale;

5) principi generali per la conservazione dei beni architettonici e ambientali;

6) legislazione per i beni culturali.

2° *Anno:*

1) analisi storica e individuazione dei caratteri architettonici e ambientali:

2) storia delle tecnologie edilizie;

3) urbanistica dei beni architettonici e ambientali;

4) estimo dei beni culturali;

5) tecnica delle analisi non distruttive;

6) analisi strutturale degli edifici storici,

ed inoltre tre corsi opzionali tra i seguenti:

1) metodi di catalogazione dei beni architettonici e ambientali;

2) elementi di informatica e automatica per la catalogazione dei beni culturali;

3) museologia;

4) archivistica;

5) storia della critica e della storiografia architettonica e urbanistica;

6) storia dell'urbanistica;

7) storia della cartografia;

8) storia e cultura del territorio regionale piemontese;

9) caratteri dei giardini storici;

10) elementi di analisi dei beni storici-artistici;

11) geografia storica;

12) elementi di archeologia;

13) fotogrammetria aerea e terrestre;

14) analisi del degrado dei materiali;

15) tecnica del controllo ambientale;

16) metodi e tecniche di rilevamento e di rappresentazione.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché le attività sperimentali di laboratorio e di ricerca che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori, archivi, biblioteche, universitari o extra universitari.

L'Ateneo, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Come previsto all'art. 3 della normativa generale «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame».

Il consiglio presieduto da un direttore eletto tra i professori ordinari o straordinari è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 21 settembre 1989

Il rettore: ZICH

89A5339

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 29 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 19 luglio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49 (*Insegnamenti della facoltà di lingue e letterature straniere moderne*). — All'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto, con il numero 77, quello di filologia latina medievale e umanistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, addì 29 settembre 1989

Il rettore: CRESCENTI

89A5361

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il primo comma dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo cui fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà di lingue e letterature straniere, in data 10 dicembre 1985 e 17 dicembre 1986, e di lettere e filosofia, in data 18 dicembre 1986, e del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 2 e 24 marzo 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 12 dicembre 1987;

Vista la nota prot. n. 1185 del 20 luglio 1989 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel trasmettere il citato parere del Consiglio universitario nazionale, invita questa Università a provvedere alla modifica di statuto in argomento, ai sensi del primo comma dell'art. 16 di cui alla prima premessa;

Decreta:

Lo statuto di questa Università, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'ultimo articolo del vigente statuto, relativo alla scuola di perfezionamento in filologia neo-latina, è soppresso.

Conseguentemente, nall'art. 5, relativo all'elenco dei diplomi che conferisce l'Università, è soppresso il seguente diploma: «3) di perfezionamento in filologia neo-latina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: CASTELLANI

89A5362

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO 19 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 30 gennaio 1984, con la quale è stata approvata la proposta di cambiare la denominazione dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

Vista la delibera del senato accademico del 24 settembre 1985;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 settembre 1985;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1989 relativo al cambiamento di denominazione dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nel titolo I «Costituzione dell'Università», all'art. 2, tra gli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali assume la nuova denominazione di: «Neurologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 19 ottobre 1989

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: LOFRESE

89A5338

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1989, n. 4804/TB30.

Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività circense (legge 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37) disciplina le modalità ed i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività circensi.

TITOLO I
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

Art. 1.
Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività circense è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere rilasciata:

a) ai componenti il nucleo familiare di titolari di circhi già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni, sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nel complesso circense per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto, che abbiano prestato la propria opera nel complesso per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nel complesso circense gestito dalla famiglia di provenienza;

b) ai lavoratori che siano stati alle dipendenze per gli ultimi cinque anni di titolari di attività autorizzate;

c) a società legalmente costituite, alle quali va riferita la proprietà dei complessi circensi e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza o sede legale e dell'esatta denominazione del complesso per il quale è richiesta l'autorizzazione nonché delle dimensioni del tendone. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. Copia autenticata del contratto di scritturazione deve essere allegata all'istanza.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la proprietà del complesso circense per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione; devono altresì, allegare, se trattasi di persona fisica:

a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia;

c) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che il richiedente è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) nel caso di cui alla lettera *b)* del secondo comma, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro nel quinquennio precedente (certificato E.N.P.A.L.S. attestante il versamento dei contributi per detto periodo).

5. Se trattasi di società:

a) atto costitutivo e statuto della medesima;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) certificato del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi, nonché attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

6. In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui al comma 5, lettera *b)*.

7. I richiedenti, siano essi persone fisiche o società, devono altresì provare, con stato di famiglia o con certificato E.N.P.A.L.S., di disporre di un numero di addetti (familiari e non) di età superiore ai sedici anni nella seguente proporzione rispetto alle dimensioni del circo gestito:

a) circhi con un numero di posti superiore a duemila e tendone con l'asse maggiore superiore ai 44 metri: addetti in numero non inferiore ad ottanta;

b) circhi con duemila posti e tendone con l'asse maggiore di 44 metri: addetti in numero non inferiore a sessanta; circhi con millecinquecento posti e tendone con l'asse maggiore di 42 metri: addetti in numero non inferiore a quaranta; circhi con mille posti e tendone con l'asse maggiore di 40 metri: addetti in numero non inferiore a trenta;

c) circhi con novecento posti e tendone con l'asse maggiore di 38 metri: addetti in numero non inferiore a ventiquattro; circhi con ottocento posti e tendone con l'asse maggiore di 37 metri: addetti in numero non inferiore a venti; circhi con settecento posti e tendone con l'asse maggiore di 36 metri: addetti in numero non inferiore a diciotto; circhi con seicento posti e tendone con l'asse maggiore di 35 metri: addetti in numero non inferiore a quindici;

d) circhi con cinquecento posti e tendone con l'asse maggiore di 34 metri: addetti in numero non inferiore a dodici; circhi con quattrocento posti e tendone con l'asse maggiore di 32 metri: addetti in numero non inferiore ad otto; circhi con trecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 31 metri: addetti in numero non inferiore a sette;

e) circhi con trecento posti e tendone con l'asse maggiore di 28 metri: addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 26 metri: addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti; circhi con centocinquanta posti e tendone con l'asse maggiore di 22 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti; circhi con cento posti e tendone con l'asse maggiore di 20 metri: non è prescritto un numero minimo di addetti.

8. Qualora nel circo siano presenti animali non domestici, il numero degli addetti non può essere inferiore ad otto, quale che sia il numero dei posti e le dimensioni del tendone.

9. Nel caso in cui il complesso circense disponga di un numero di addetti inferiore ad otto, il richiedente l'autorizzazione o la revisione deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che nel complesso medesimo non sono presenti animali non domestici.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano alle richieste di autorizzazione e di revisione a partire dal 1990.

11. Gli interessati devono altresì allegare all'istanza l'elenco degli animali ospitati nel complesso circense. L'elenco deve contenere i dati segnaletici di ognuno di essi e deve essere controfirmato da un veterinario che attesti la veridicità delle indicazioni in esso contenute e certifichi lo stato di salute degli animali.

12. Per la gestione di complessi circensi con un numero di posti disponibili pari o superiore a mille, il titolare puo chiedere la relativa autorizzazione solo in caso di possesso continuativo negli ultimi dieci anni dell'autorizzazione alla gestione di un complesso circense con un numero di posti inferiore a mille ovvero se negli ultimi dieci anni ha prestato opera qualificata alle dipendenze di un'impresa circense.

Art. 2.

Revisione annuale delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività circense debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 1° dicembre dell'anno precedente quello al quale la revisione medesima si riferisce. Detta istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

c) per le imprese a gestione familiare, stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi; per tutte le altre imprese, certificato di agibilità rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., dal quale risulti anche il numero degli addetti e scritturati, per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

d) dichiarazione della S.I.A.E. attestante che sono state eseguite nell'anno precedente alla richiesta di revisione dell'autorizzazione almeno quarantacinque rappresentazioni.

Qualora il richiedente non presenti l'attestazione di cui sopra deve fornire all'ufficio competente idonea documentazione delle cause di forza maggiore che gli hanno impedito lo svolgimento delle rappresentazioni nel numero sopraindicato.

Se la mancata presentazione dell'attestazione S.I.A.E. si verifica per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata;

c) qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense non presenti l'istanza di revisione per un determinato anno, l'autorizzazione gli potrà essere concessa per l'anno successivo solo dopo la valutazione positiva delle cause di forza maggiore che il richiedente dovrà documentare.

La mancata presentazione per più di un anno dell'istanza di revisione comporta che l'eventuale richiesta successivamente presentata potrà essere considerata solo come prima istanza di autorizzazione.

Tale disposizione si applica altresì ai soggetti di cui alla lettera *d)*, secondo comma.

3. Alla domanda di revisione deve essere allegato, se del caso, l'elenco delle variazioni intervenute nel corso dell'anno nel possesso di animali a norma dell'art. 1, comma 11.

Art. 3.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ogni circo equestre è rilasciata un autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto, l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Tournées in Italia di imprese circensi

1. Le imprese circensi di nazionalità straniera che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Art. 5.

Elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali

1. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco dei titolari e dei direttori dei complessi circensi che effettuano spettacoli con esibizione di animali.

2. I soggetti di cui al precedente comma devono chiedere l'inserimento nell'elenco contestualmente all'istanza di autorizzazione o di riesame dell'autorizzazione per l'anno 1990.

3. Accanto al nominativo di ogni iscritto nell'elenco sarà annotata ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione, del pari definitivamente accertata, a norme sia statali sia di altri enti pubblici.

4. Delle condanne ed infrazioni annotate si terrà conto nelle valutazioni dell'autorizzazione dei requisiti tecnico-professionali in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma).

Art. 6.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri in possesso di autorizzazione ministeriali, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini della assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. Se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

a) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

b) dichiarazione dell'interessato confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, con l'indicazione apposta sul retro delle fotografie e confermata da una pubblica autorità del nome del proprietario degli impianti e della data e del luogo dell'evento;

d) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;

b) fatture in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà essere altresì indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale delle sue attestazioni (art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria. Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

6. Per la liquidazione del contributo il richiedente deve far pervenire un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi e indicare la modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario, versamento in c/c postale).

Capo II

CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SPETTACOLI IN ITALIA
(legge 9 febbraio 1982, n. 37 e 30 aprile 1985, n. 163)

Art. 7.

Criteri per la concessione dei contributi

1. Sono iniziative di spettacolo le attività rispondenti ai canoni della tradizione circense ed incluse nell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi alle predette iniziative di spettacolo sono individuate cinque categorie di circhi in relazione alla dimensione della struttura nella quale l'attività è esercitata, al numero di addetti, dei posti disponibili e delle rappresentazioni da effettuare.

3. L'inclusione delle singole imprese circensi nelle categorie è disposta annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto che sarà reso pubblico, sentita la competente commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

I categoria.

Numero di posti superiore a duemila, tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri, addetti in numero non inferiore ad ottanta, impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di trecentocinquanta rappresentazioni.

II categoria.

Numero di posti duemila, tendone con l'asse maggiore di 44 metri, addetti in numero non inferiore a sessanta; numero di posti millecinquecento, tendone con l'asse maggiore di 42 metri, addetti in numero non inferiore a quaranta; numero di posti mille, tendone con l'asse maggiore di 40 metri, addetti in numero non inferiore a trenta.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di trecento rappresentazioni.

III categoria.

Numero di posti novecento, tendone con l'asse maggiore di 38 metri, addetti in numero non inferiore a ventiquattro; numero di posti ottocento, tendone con l'asse maggiore di 37 metri, addetti in numero non inferiore a venti; numero di posti settecento, tendone con l'asse maggiore di 36 metri, addetti in numero non inferiore a diciotto; numero di posti seicento, tendone con l'asse maggiore di 35 metri, addetti in numero non inferiore a quindici.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecentocinquanta rappresentazioni.

IV categoria.

Numero di posti cinquecento, tendone con l'asse maggiore di 34 metri, addetti in numero non inferiore a dodici: numero di posti quattrocento, tendone con l'asse maggiore di 32 metri, addetti in numero non inferiore ad otto: numero di posti trecentocinquanta, tendone con l'asse maggiore di 31 metri, addetti in numero non inferiore a sette.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di duecento rappresentazioni.

V categoria.

Numero di posti trecento, tendone con l'asse maggiore di 28 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecentocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 26 metri, addetti in numero non inferiore a sei; circhi con duecento posti e tendone con l'asse maggiore di 24 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con centocinquanta posti, tendone con l'asse maggiore di 22 metri, addetti in numero non inferiore a cinque; circhi con cento posti, tendone con l'asse maggiore di 20 metri, addetti in numero non inferiore a cinque.

I circhi della presente categoria debbono impegnarsi ad effettuare nell'anno solare non meno di centocinquanta rappresentazioni.

4. Per quanto riguarda i circhi nei quali sono presenti animali non domestici, la concessione del contributo è subordinata alla condizione che il numero degli addetti non sia inferiore ad otto quale che sia il numero dei posti disponibili.

5. Per addetti si intendono gli artisti, i dipendenti, ivi compresi gli operai ed i tecnici, nonché il titolare ed i familiari ultrasedicenni che svolgono con carattere di continuità attività nell'ambito dell'azienda circense.

6. Per i circhi che chiedono per la prima volta l'autorizzazione, i predetti elementi vengono desunti dalle dichiarazioni rese dagli interessati nell'istanza di autorizzazione e dalla documentazione ad essa allegata.

7. Qualora dall'esame del consuntivo di attività venga riscontrato che l'impresa non ha assolto agli obblighi e condizioni previsti per la categoria nella quale è stata inclusa, il contributo sarà liquidato con riferimento alla categoria inferiore i cui obblighi e condizioni risultino soddisfatti. L'impresa in argomento verrà automaticamente inclusa nella stessa categoria inferiore per l'anno successivo, salvo revisione, a consuntivo, del contributo assegnato sulla base dell'attività effettivamente svolta e documentata nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

8. Il requisito del numero minimo degli addetti è accertato sulla base della media annua degli addetti medesimi.

9. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

a) della categoria di appartenenza: a tal fine con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la competente commissione consultiva, è annualmente determinato un importo minimo di contributo per rappresentazione differenziato secondo le categorie di cui al presente articolo;

b) degli elementi contenuti nel progetto di massima;

c) della qualificazione sul piano artistico ed organizzativo dell'attività per la quale è richiesta la sovvenzione;

d) delle eventuali agevolazioni nel prezzo del biglietto di ingresso concesse a favore del mondo della scuola e del lavoro.

Art. 8.

Istanze di contributi e relativa documentazione per le iniziative di spettacolo

1. Le istanze per l'ammissione ai contributi di iniziative di spettacolo circense, redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si prevede che l'attività sarà svolta.

2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense.

3. L'istanza deve essere corredata da un progetto di massima dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento al numero di rappresentazioni preventivate, all'elenco delle località che si prevede di visitare.

4. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al primo comma saranno esaminate ad attività ultimata, fermo restando l'obbligo della documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Documentazione consuntiva per la liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà di norma ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione della S.I.A.E. attestante il numero di rappresentazioni effettuate, il numero degli spettatori intervenuti nonché le località visitate;

c) attestazione dell'effettivo svolgimento delle rappresentazioni rilasciata dall'autorità locale nel cui ambito di competenza le medesime hanno avuto luogo. Dette attestazioni sono richieste per le rappresentazioni effettuate dal 1° gennaio 1990;

d) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei

redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

e) dichiarazione liberatoria rilasciata dall'E.N. P.A.L.S. relativa ai contributi previdenziali ed assicurativi versati per il personale dipendente.

Per gli addetti che fanno parte del nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione dovrà essere allegato lo stato di famiglia emesso non oltre tre mesi prima della data di presentazione dell'istanza di contributo.

Dovrà essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta per l'accreditamento del contributo (vaglia cambiario della Banca d'Italia, accreditamento in c/c bancario, versamento in c/c postale).

Art. 10.

Acconti

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza di acconto, redatta su carta legale, dovrà essere corredata:

a) dall'attestazione della S.I.A.E. relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare dell'acconto sarà rapportato al detto numero di rappresentazioni;

b) dall'indicazione della modalità di pagamento.

3. Gli acconti erogati che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati, per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. I beneficiari degli acconti finché non provvedano al rimborso dell'acconto sono comunque esclusi da ulteriori contributi, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO

Art. 11.

Criteri per la concessione dei contributi

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze per l'attività all'estero, i criteri di determinazione dell'entità dei contributi e la documentazione necessaria per la liquidazione degli stessi, si fa riferimento all'art. 4 (paragrafi 4, 5, 6 e 8), all'art. 6 (paragrafi 5 e 6) e all'art. 9 (paragrafi 1 e 5) della circolare n. 4 in data 11 agosto 1989, concernente la promozione dello spettacolo italiano all'estero.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI

(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera

Art. 12.

Definizione di iniziative promozionali

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi, nonché da enti, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico, culturale e tecnico.

2. Si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, ogni possibile elemento idoneo a formare nel pubblico stesso un'immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli. Di norma le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi, come quelli eseguiti da acrobati, giocolieri, prestidigitatori, clown e simili, nonché da animali appositamente addestrati, possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'ambito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurasi, per modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

Art. 13.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di sovvenzione, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza, firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. Qualora l'istanza venga presentata da un ente, associazione o comitato, debbono altresì essere allegati, in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. Per la liquidazione dei contributi dovranno essere presentati i documenti di cui ai punti *a)* e *d)* dell'art. 9 e, compatibilmente con la natura delle iniziative, anche quelli di cui ai punti *b)*, *c)* ed *e)*; dovrà inoltre essere presentato il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata. Per le pubblicazioni dovrà inoltre essere inviato un esemplare delle medesime.

Capo V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, terzo comma)

Art. 14.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. Per la liquidazione dei contributi si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 13.

Capo VI

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma terzo).

Art. 15.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto; deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla documentazione di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense da almeno un triennio.

3. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente qualora non sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione.

4. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma quarto).

Art. 16.

Istanza di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo redatta in duplice copia, una delle quali in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Div. VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare la strutturazione dell'area.

2. L'istanza può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni.

3. Detta istanza, firmata dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) documento idoneo a comprovare la proprietà dell'area attrezzata da strutturare per l'esercizio dell'attività circense;

b) progetto particolareggiato dei lavori che si intende eseguire, redatto da professionista iscritto al relativo albo, recante l'attestazione dell'approvazione da parte del comune;

c) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio di attività circense;

d) qualora il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, all'istanza debbono essere allegati in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

3. Per la liquidazione del contributo, il richiedente dovrà far pervenire l'originale o la copia autenticata del certificato comunale di agibilità.

TITOLO III

Art. 17.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito di dichiarazioni relative alla convenzione contro la tortura ed altri trattamenti crudeli disumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984.

Nell'ambito di applicazione della convenzione sopracitata, ratificata con legge n. 498 del 3 novembre 1988, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1988, in vigore per l'Italia dall'11 febbraio 1989 (comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989), sono state depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite le seguenti dichiarazioni relative agli articoli 21 e 22:

«Art. 21 - Italy hereby declares, in accordance with article 21, paragraph 1, of the Convention, that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications to the effect that a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under this Convention.

Art. 22 - Italy hereby declares, in accordance with article 22, paragraph 1, of the Convention, that it recognizes the competence of the Committee against Torture to receive and consider communications or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of violation by a State party of the provisions of the Convention.».

89A5342

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di alcune associazioni dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1989 l'associazione «Cooperativa agricola S. Sofia S.r.l.», con sede in Scanzano Jonico, strada statale n. 106, è stata cancellata dal n. 65 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto di tale cancellazione, l'associazione cooperativa agricola S. Sofia perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1989 l'«Associazione regionale frutticoltori Piemonte», con sede in Cuneo, corso Nizza, 7, è stata cancellata dal n. 75 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto di tale cancellazione, l'«Associazione regionale frutticoltori Piemonte» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 15 dicembre 1979.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1989 l'«Italia», associazione tra produttori ortofrutticoli del territorio delle province di Agrigento e Caltanissetta, con sede in Canicattì, contrada Aquilata (Agrigento), è stata cancellata dal n. 84 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Per effetto di tale cancellazione, l'«Italia» perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale 24 luglio 1981.

89A5345

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1989, ha ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i seguenti programmi presentati dalla società Aeritalia:

a) produzione di aerei della famiglia ATR;
b) produzione di aerei B 767.

89A5346

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 ottobre 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) Lanerossi S.p.a.: riduzione delle agevolazioni complessive, per l'importo relativo allo stabilimento di Marano Vicentino, per il quale era stato a suo tempo previsto un finanziamento bancario di lire 1.155 milioni a fronte di un investimento di lire 2.310 milioni: finanziamento bancario da lire 11.480 milioni a lire 10.325 milioni.

2) Nuova Deltasider S.p.a. - stabilimenti di Piombino (Livorno) e Sesto San Giovanni (Milano): intestazione, alla ILVA S.p.a., delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Nuova Deltasider S.p.a. per il complesso aziendale di Piombino:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto lire 35.728 milioni;

lettera *c)* contributo sulla provvista di fondi attraverso l'emissione obbligazionaria per l'importo di lire 119.093 milioni.

3) Carrozzeria Bertone S.p.a. - stabilimenti di Grugliasco (Torino) e Caselle (Torino): riduzione degli investimenti, a seguito della cessione dei beni a terzi per lire 19.754 miliardi, da lire 82.532 miliardi a lire 62.778 miliardi, con riduzione dell'agevolazione nel modo seguente:

art. 4, primo comma, lettera *b)*, della legge n. 675 1977: contributo sugli interessi per un finanziamento deliberato dall'IMI da lire 41.050 milioni a lire 31.389 milioni.

4) Terni acciai speciali S.p.a.: intestazione delle agevolazioni alla ILVA S.p.a.

5) Montedipe S.p.a. - stabilimenti di Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Brindisi, Cirò Marina (Catanzaro), Priolo e Novara: modificazioni ai programmi di ristrutturazione con rideterminazione, nel modo seguente, delle agevolazioni a suo tempo concesse:

art. 4, primo comma, della legge n. 675 1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 19.242 milioni di cui: 11.489 milioni di lire per le iniziative localizzate nel Sud; 7.753 milioni di lire per le iniziative localizzate al Nord;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 48.823 milioni deliberato dall'Efibanca di cui: 22.977 milioni di lire per le iniziative localizzate nel Sud; 25.846 milioni di lire per le iniziative localizzate al Nord;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: contributo in conto capitale nella misura di lire 10.905,2 milioni.

89A5347

Rideterminazione delle agevolazioni per progetti di investimento realizzati nel territorio della Repubblica di Malta ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 370.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazione adottata nella seduta del 13 ottobre 1989, ha rideterminato le agevolazioni a suo tempo accordate al programma di investimento predisposto dalla società Fox petroli, già approvato con precedente delibera del 27 ottobre 1988, nel modo seguente:

contributo in conto capitale di lire 1.664 milioni;
mutuo diretto di lire 2.159 milioni.

Resta fermo quanto altro previsto nella predetta deliberazione del 27 ottobre 1988.

89A5348

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 4613 del 13 ottobre 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

1) «CO.TRI.SA.NU.M. Coop. Triestina per il servizio ausiliario di nettezza urbana e manutenzione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 18 luglio 1980 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste;

2) «Orchidea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 2 novembre 1988 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

3) «Coop. Melara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 15 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste;

4) «Coop. Progetto memoria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 7 gennaio 1986 per rogito notaio dott.ssa Paola Clarich di Trieste;

5) «Edelweiss - Soc. coop. a r.l. - Tramonti di Sopra», con sede in Tramonti di Sopra, costituita il 21 luglio 1987 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

6) «Acquacoltura maranese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marano Lagunare, costituita il 27 settembre 1984 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli;

7) «Ricerca e progetto - Soc. coop. di servizi tecnici coordinati per la progettazione, la ricerca, la consulenza - Soc.coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 23 febbraio 1984 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone;

8) «C.E.P. coop. edilizia palsese - a r.l.», con sede in Palse di Porcia, costituita l'11 agosto 1982 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone;

9) «Coop. edilizia a r.l. Isonzo», con sede in Cordenons, costituita il 24 marzo 1978 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone;

10) «Coop. edilizia di civile abitazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cavazzo Carnico, costituita il 21 agosto 1976 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

11) «Coop. edilizia Bertiul - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bertiolo, costituita il 10 febbraio 1987 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

12) «Cooperativa cartocciai Valcellina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Claut, costituita il 25 ottobre 1977 per rogito notaio avv. Simone Gerardi di Pordenone.

89A5350

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100892740) L. 1.000